



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Foggia

PROUV. N. 74/21 PROC.

Il Procuratore della Repubblica

visto il d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visti i provvedimenti adottati da questo Ufficio in data 16.2.2021 (decr. n. 34) e in data 19.2.2021 per disciplinare il deposito telematico degli atti presso la Procura di Foggia;

letta la nota n. 133 del 24.3.2021 con cui il personale amministrativo addetto all'U.R.P. ha segnalato alcune *«criticità operative»* relative alla attuazione di tale disciplina, in particolare rilevando l'impossibilità del deposito telematico tramite il portale PDP:

- a) degli atti riguardanti i procedimenti iscritti nel mod. 21-bis (reati di competenza del giudice di pace);
- b) delle nomine di difensore relative a procedimenti in fase di indagini preliminari (in momento antecedente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p.) laddove il difensore, pur in possesso del c.d. *“atto abilitante”*, non conosca il numero del procedimento ed il nome del p.m. assegnatario;
- c) dei supporti informatici fisici allegati alle denunce o querele;
- d) delle integrazioni di denunce o querele in precedenza depositate;

vista la nota Prot. n. 0001640.E del 19.4.2021 della DGSIA in cui *«si rappresenta che, allo stato, non è possibile il deposito di atti (tramite il portale deposito atti penali) per i fascicoli mod. 21 bis»*;

letto l'art. 24, co. 2-bis e 2-ter, d.l. 137/2020 (commi introdotti dall'art. 6, lett. d) n. 2 d.l. 1°4.2021) a norma dei quali l'autorità giudiziaria procedente (e quindi nella fase delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica) può – nei casi di malfunzionamento del portale del processo penale telematico (attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati e segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia) o per altre *«ragioni specifiche ed eccezionali»* – *«autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico»*;

dispone

- a) il deposito di atti e documenti relativi ai procedimenti iscritti a mod 21-bis potrà – fino al momento in cui non sarà operativo anche per questi procedimenti il portale per deposito degli atti – avvenire mediante deposito in formato cartaceo presso l'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura oppure mediante trasmissione via PEC (da indirizzo PEC iscritto nel ReGIndE) su uno degli indirizzi di posta elettronica della Procura di Foggia a ciò deputati, secondo le analitiche indicazioni contenute nei provvedimenti del 16 e 19 febbraio 2021 sopra richiamati;
- b) per consentire ai difensori il deposito delle nomine (o di altri atti o documenti) il personale in servizio presso l'URP provvederà a comunicare ai difensori che lo richiederanno (mostrando un atto dal quale risulti la conoscenza ufficiale della pendenza di un procedimento penale) il numero di procedimento ed il nominativo del PM assegnatario, in modo che essi possano provvedere al deposito tramite il portale PDP, in conformità alle previsioni di legge; laddove, invece, il personale addetto all'URP, all'esito della consultazione dei registri informatici, non rinvenisse nel SICP il procedimento relativo all'atto mostrato dal difensore (ad es. un sequestro



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Foggia

probatorio o preventivo eseguito dalla p.g. il cui procedimento non risulti ancora iscritto nel SICP), in questo caso – e solo in questo caso – il difensore potrà depositare la nomina ed ogni altro eventuale atto ritenuto necessario in formato cartaceo presso l'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura;

- c) i supporti informatici eventualmente allegati alle denunce o alle querele potranno essere depositati presso l'URP, solo dopo che il difensore abbia proceduto al deposito telematico della denuncia o della querela mediante il portale ed abbia fornito prova della relativa accettazione;
- d) le integrazioni di precedenti denunce o querele dovranno considerarsi a tutti gli effetti quali autonome notizie di reato e quindi dovranno essere depositate telematicamente tramite il portale ed essere sottoposte all'esame del magistrato di turno posta del giorno in cui le stesse siano state depositate.

La nuova disciplina sul deposito telematico (tramite portale o tramite PEC) pone la necessità di modificare – per adattarlo alle nuove modalità di deposito – il limite temporale di assegnazione delle notizie di reato al p.m. di turno posta. Invero, allorché il deposito avveniva sempre in formato cartaceo presso l'Ufficio Ricezione Atti della Procura, il limite temporale era rappresentato dall'orario di chiusura dell'ufficio, ossia le 14.00. Poiché adesso, per via telematica, gli atti possono essere depositati sul portale, o trasmessi tramite PEC, anche oltre detto orario (e per l'intero arco delle 24 ore), occorre stabilire una regola diversa. Al riguardo, per evitare che le notizie di reato vengano portate all'esame del p.m. di turno posta in più giorni successivi (così impegnandolo per più giorni nell'attività di iscrizione delle notizie di reato), è opportuno fissare il limite delle 13.00. Si stabilisce, pertanto, che **vengono assegnate al magistrato di turno posta di una determinata giornata tutte e soltanto le notizie di reato (o comunque gli esposti, anche anonimi) che pervengono telematicamente o sono depositate in formato cartaceo entro le ore 13.00**; ogni notizia di reato trasmessa o pervenuta dopo tale ora sarà assegnata al p.m. di turno posta del giorno successivo (o, per le notizie di reato e gli esposti che pervengono dopo le ore 13.00 del venerdì o nella giornata del sabato, al p.m. di turno posta del lunedì).

Il presente provvedimento è stato predisposto in collaborazione con il magistrato coordinatore dell'URP (dott.ssa Rosa Pensa).

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento a:

- a) tutti i magistrati dell'ufficio, compresi i viceprocuratori onorari;
- b) al Direttore Amministrativo ed a tutto il personale dell'U.R.P.;
- c) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- d) alla Camera Penale di Foggia.

Si dispone, altresì, la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Procura della Repubblica di Foggia.

Foggia, 30 aprile 2020.

Il procuratore della Repubblica
Ludovico Vaccaro